

**Regolamento per la concessione di contributi per iniziative culturali.**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

- 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione delle attività culturali ed in particolare per i seguenti settori di intervento:
- L.R. n. 68 del 08/09/1981 “Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”,
    - tit. II “Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive”;
    - tit. III “Attività umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali”;
    - tit. VI “Attività intese alla tutela e alla valorizzazione delle lingue e cultura locali”
  - L.R. n. 15 del 01/06/1987 “Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli”;
  - L.R. n. 31 del 11/12/1989 “Interventi a sostegno dell’attività delle università della terza età”.

**Art. 2**

**Soggetti beneficiari e tipologie di intervento**

- 1 Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti secondo quanto previsto dalle singole leggi regionali di riferimento:
- L.R. n. 68 del 08/09/1981 tit. II:
- gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza, iniziative teatrali o promuovano iniziative di cultura cinematografica ed audiovisiva;
  - gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;
  - le istituzioni lirico-concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari;
  - gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;
  - gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale, cinematografica ed audiovisiva;
  - le associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d’essai e i cineclub che favoriscono la presenza del cinema come momento di promozione culturale;
- L.R. n. 68 del 08/09/1981 tit. III:
- gli enti locali singoli o associati, gli enti pubblici, gli enti e le istituzioni private aventi finalità prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro nel campo della produzione, della documentazione e della diffusione delle discipline umanistiche, artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali;
- L.R. n. 68 del 08/09/1981 tit. VI:
- gli enti locali singoli o associati, gli enti pubblici, gli istituti scolastici, gli enti privati e le associazioni culturali non aventi fini di lucro e operanti per la realizzazione di attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle lingue e culture locali;

L.R. n. 15 del 01/06/1987:

- gli enti locali, gli enti pubblici, le università, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni operanti nell'ambito della scuola, le istituzioni culturali, le associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli;

L.R. n. 31 del 11/12/1989:

- le università della terza età, comunque denominate, della regione Friuli Venezia Giulia, affiliate alle associazioni nazionali delle università della terza età o delle associazioni delle università popolari della terza età e dell'età libera che organizzano attività culturali in favore degli anziani.

### **Art. 3**

#### **Concessione dei contributi**

1. Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento devono pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il 31 gennaio di ciascun anno corredate di:
  - a) Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell'Amministrazione Provinciale o eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,
  - b) solo per gli Enti Pubblici: atto formale dell'organo deliberante che autorizza l'inoltro della domanda,
  - c) relazione illustrativa delle iniziative in programma,
  - d) dettagliato preventivo di spesa;
  - e) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento e conto consuntivo,
  - f) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate delle variazioni rispetto al documento già in possesso dell'Amministrazione Provinciale.
2. In caso di documentazione incompleta, la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

### **Art. 4**

#### **Indirizzi, criteri e motivi di esclusione**

1. I contributi devono essere assegnati secondo i seguenti indirizzi e criteri:
  - indirizzare gli interventi contributivi ad iniziative che rivestano un preminente interesse provinciale, in particolare:
    - le manifestazioni e le iniziative caratterizzate dalla presenza di partecipanti provenienti dall'ambito territoriale provinciale o sovracomunale,
    - le manifestazioni e le iniziative con caratteristiche di ordinarietà, periodicamente ricorrenti nell'ambito provinciale;
  - privilegiare le iniziative di prevalente interesse provinciale attuate in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale o realizzate dalle Amministrazioni Comunali, dagli enti e dalle istituzioni che hanno sede o che organizzano manifestazioni nel territorio della Provincia di Pordenone;
  - sostenere le iniziative che hanno potenzialità di coinvolgimento di un ampio numero di persone e che sono il risultato della collaborazione tra enti, associazioni ed istituzioni;
  - valorizzare le istituzioni, associazioni ed enti che hanno dimostrato continuità nell'impegno e costante qualità delle iniziative;
  - privilegiare le attività di produzione culturale piuttosto che di mera riproduzione/trasferimento di iniziative definite altrove;

- sostenere le iniziative che favoriscono la diffusione delle attività culturali e dei circuiti culturali presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche;
- promuovere le iniziative che favoriscono il pieno inserimento della Provincia in una più vasta rete di scambi con le Province circostanti ed in genere con i Paesi Europei;
- privilegiare le iniziative e manifestazioni che promuovono la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;
- valorizzare le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e documentazione;
- considerare prioritarie le iniziative che esplicitamente si pongono finalità di carattere educativo;
- sostenere le iniziative proposte dai Comuni ed Associazioni nel territorio montano;
- graduare la concessione dei contributi secondo una classificazione delle iniziative in tre categorie, a seconda dell'importanza e valenza attribuita dalla Commissione Provinciale competente, come di seguito specificato:
  - Fascia A – iniziative di particolare rilevanza provinciale ed elevato significato culturale (contributo oltre € 2.500,00);
  - Fascia B – iniziative di minore spessore rispetto alla fascia superiore anche rispetto alla spesa ammissibile (contributo compreso tra € 500,00 e € 2.500,00);
  - Fascia C – iniziative di modesta entità di spesa e di minor significato culturale (contributo fino a € 500,00);
- preferire, salvo motivi di particolare interesse per la Provincia (convenzione o coedizione dell'evento) le manifestazioni che non godono già di significativi contributi regionali, attraverso leggi settoriali.

Per quanto riguarda nello specifico la L.R. 15/87 “Interventi per la promozione di una cultura di pace e cooperazione tra i popoli” verranno inoltre particolarmente sostenute:

- le iniziative che propongono esplicitamente finalità educative sulla pace, sulla solidarietà e la conoscenza tra i popoli e sull'integrazione, con particolare riguardo al tema dell'immigrazione regolare extracomunitaria e di diffusione di una cultura di tolleranza;
- le iniziative di gemellaggio delle comunità locali e degli istituti scolastici con altre realtà culturali estere.

2 Sono escluse dall'assegnazione di contributi le iniziative e manifestazioni che:

- non abbiano valide motivazioni culturali;
- rivestano carattere prevalentemente ricreativo;
- tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.

Ulteriori motivi di esclusione si sostanziano quando:

- la sede giuridica e la sede principale delle attività dell'Associazione sono in territorio esterno alla provincia. In tal caso verranno eventualmente valutate solo le attività svolte dall'Associazione nel territorio provinciale;
- l'ente richiedente non svolge attività specifica da almeno un anno;
- gli enti sono destinatari di contributi ordinari annuali assegnati dalla Regione.

3 La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

4 La Commissione Provinciale per i Beni e le Attività Culturali è così composta:

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale alla Cultura;

- c) i rappresentanti di n.6 Associazioni culturali o Istituzioni maggiormente rappresentative del territorio provinciale, individuate dal Presidente della Provincia sentita la Giunta Provinciale;
- d) un esperto in materia museale nominato dal Presidente della Provincia sentita la Giunta Provinciale;
- e) un esperto in lingua e cultura friulana nominato dal Presidente della Provincia sentita la Giunta Provinciale;
- f) un esperto in critica d'arte nominato dal Presidente della Provincia sentita la Giunta Provinciale;
- g) un rappresentante delle Società Operaie di Mutuo Soccorso designato dal Coordinamento Regionale delle S.O.M.S.;
- h) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, designato dall'A.N.B.I.M.A. – Consiglio Provinciale di Pordenone;
- i) un rappresentante dell'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia, designato dall'U.S.C.I. PN – Unione Società Corali della Provincia di Pordenone;
- j) il Dirigente del Servizio Attività Culturali dell'Amministrazione Provinciale, o suo delegato.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun gettone o altra forma di compenso.

La Commissione resta in carica fino alla nomina della successiva che avverrà a seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale.

#### **Art. 5**

##### **Istruttoria e valutazione delle domande, assegnazione del contributo**

- 1 Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dal presente regolamento.
- 2 Per ciascuna delle istanze riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilità si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, con riferimento alle fattispecie indicate nella normativa di settore e alla determinazione dei relativi importi.
- 3 Ai soggetti destinatari del contributo, contestualmente alla comunicazione dell'importo assegnato, verrà richiesta la presentazione di una dichiarazione di accettazione del medesimo accompagnata da un preventivo particolareggiato di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo dello stesso. Le somme assegnate possono essere utilizzate dai soggetti beneficiari anche per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento dei propri programmi di attività culturali, fino al limite massimo del 25% del contributo assegnato.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di rendicontazione**

- 1 I beneficiari del contributo, aventi natura giuridica di enti/istituti privati e le associazioni senza fini di lucro, sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute, redatto ai sensi dell'art. 43, della L.R. n.7 del 2000.

- 2 Qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale è stato erogato il contributo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 7/2000.
- 3 I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente al rendiconto economico, i materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà riportare la dicitura "realizzato con il contributo/sostegno della Provincia di Pordenone".

#### **Art. 7**

##### **Revoca del contributo**

- 1 Il contributo concesso verrà revocato e, ove questo sia stato erogato dovrà essere restituito, qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto.
- 2 Tutti i soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.
- 3 La mancata rendicontazione del contributo dell'anno precedente, oltre a comportare la revoca automatica della sovvenzione, costituisce motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni nell'esercizio successivo.

#### **Art. 8**

##### **Accordi per iniziative culturali**

- 1 L'Amministrazione Provinciale può promuovere, direttamente o in coedizione con altri soggetti, la realizzazione di iniziative ritenute di preminente interesse per la programmazione culturale dell'Ente.  
La realizzazione delle iniziative è regolata da appositi accordi che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione Provinciale, individuano gli obiettivi degli interventi, specificano i compiti organizzativi e di gestione, quantificano la partecipazione finanziaria della Provincia. La stipula di detti accordi avviene nel rispetto dei regolamenti provinciali e delle norme di settore.

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.